

Sommario **La riforma dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti** di Aldo Cocco

Il Consiglio dei Ministri il 28 giugno scorso ha approvato un disegno di legge per la così detta "cura dei 100 giorni" che, in tema di ambiente, reca modifiche al Decreto Ministeriale 406/98 ed un nuovo regolamento del Ministro dell'Ambiente per la riforma dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, per snellire la burocrazia e velocizzare le procedure in ambito ambientale.

Riportiamo di seguito i punti più significativi della riforma:

1. si confermano le attribuzioni del Comitato nazionale dell'Albo Gestori Rifiuti, che ha sede a Roma, le cui delibere e disposizioni diventano vincolanti per le sezioni regionali;
2. le sezioni regionali dell'Albo vengono svincolate dalle Camere di Commercio situate nei capoluoghi di regione e vengono dislocate presso le sedi delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano e presso la Regione autonoma della Valle d'Aosta; anche le funzioni di segreteria sono affidate alle Regioni;
3. le Regioni possono delegare le funzioni relative alla gestione dell'Albo alle Agenzie regionali o provinciali per la gestione dell'ambiente (ARPA);
4. capo della sezione è l'Assessore regionale all'ambiente o un dirigente all'uopo designato;
5. le sezioni regionali (e provinciali) mantengono le attribuzioni già previste dal DM 406/98 per quanto riguarda le procedure per autorizzare le aziende a svolgere attività di gestione rifiuti, adottano i provvedimenti di sospensione, esercitano attività di controllo avvalendosi delle informazioni delle autorità all'uopo preposte, redigono ed aggiornano l'elenco delle imprese autorizzate sul proprio territorio assicurandone la diffusione, comunicano alle CCIAA ed all'Albo delle Imprese Artigiane l'avvenuta iscrizione delle imprese all'Albo Gestori Rifiuti per le necessarie annotazioni nei registri delle imprese, comunicano al Comitato Nazionale dell'Albo i provvedimenti adottati per le imprese del proprio territorio;
6. la categoria 8 viene meglio definita come "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione";
7. la categoria 9 viene meglio definita come "rimozione e bonifica di siti e beni contenenti amianto";
8. tra gli impianti fissi di titolarità di terzi, in gestione, vengono aggiunti quelli relativi alle attività di recupero di materie dai rifiuti;
9. viene eliminata la classificazione della categoria 1 in base al numero di abitanti serviti, anche per la categoria 1 quindi la classificazione viene fatta in base alle tonnellate annue di rifiuti gestite;
10. le categorie 9 e 10, come ridefinite, non sono soggette all'iscrizione all'Albo se le specifiche attività di bonifica comportano lavori per importi annui inferiori ai trecento milioni di lire, fatti salvi gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 277/91, dalla Legge 257/92, dal DPR 8.8.1994 e dai regolamenti e decreti attuativi;
11. non è più richiesto di dimostrare la capacità finanziaria;
12. non è più richiesta la nomina del Responsabile Tecnico per le aziende iscritte alle categorie 2 e 4, limitatamente alle classi E ed F (cioè sino a raccolta e trasporto di complessive 6000 tonnellate per anno di rifiuti non pericolosi);
13. le imprese che hanno nominato il consulente per la sicurezza dei trasporti per le merci pericolose (ADR)

possono individuare nella stessa persona la figura di Responsabile Tecnico;

14. le perizie tecniche non devono più essere giurate presso le cancellerie dei Tribunali;

15. i documenti di cui fino ad oggi è stata chiesta copia autenticata, possono essere allegati alle domande in copia autocertificata conforme all'originale;

16. le sezioni regionale e provinciali devono rilasciare una **autorizzazione provvisoria** all'esercizio dell'attività **entro 7 (sette) giorni** dall'accettazione della polizza fidejussoria;

17. le attività di raccolta e trasporto di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, sono inserite tra le attività soggette a procedura semplificata, per le quali è sufficiente una comunicazione, dall'Impresa alla sezione regionale, di inizio attività per essere iscritte all'Albo; naturalmente la suddetta comunicazione deve sempre essere corredata dagli altri documenti già previsti dal DM 406/98; l'attività può avere inizio trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di inizio attività;

18. le imprese iscritte all'Albo Gestori Rifiuti sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, una autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel periodo; le sezioni regionali e provinciali provvedono alla conferma dell'iscrizione sulla base della autocertificazione;

19. contro le delibere delle sezioni regionali e provinciali, le imprese possono fare ricorso entro 90 giorni dalla notifica; i provvedimenti di cui al ricorso sono sospesi sino alla risoluzione del Comitato Nazionale;

20. l'Albo è pubblico e su richiesta deve essere fornito al richiedente ai costi di duplicazione.

A prescindere dagli aspetti politici del disegno di legge, connessi essenzialmente al passaggio dalle Camere di Commercio alle Regioni e Province autonome delle sezioni regionali dell'Albo Gestori Rifiuti, ed augurandoci che la gestione politica delle sezioni in aree eterogenee del territorio nazionale non complichino alla fine la vita alle imprese, leggiamo con moderata soddisfazione l'intenzione di semplificare e snellire alcune procedure ricorrendo giustamente alla autocertificazione. Dobbiamo evidenziare alle imprese che le autocertificazioni vanno rese sempre in termini molto seri e responsabili, e ricordiamo che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili dal codice penale.

Per un vero ed efficace programma di responsabilizzazione autentica delle imprese riteniamo che la certificazione ISO 9000 e 14000 possa costituire il vero passo avanti; la certificazione ISO sicuramente determina un cambio di mentalità imprenditoriale che farebbe diventare sostanziali ed autentiche le autocertificazioni, soprattutto in questo settore dalle abitudini radicate e variegate, che si confrontano con situazioni territoriali che tendono ad uniformarsi, lontane purtroppo ancora dalla omogeneità.

Riteniamo importante, che le professionalità di questa associazione ASPI vengano tenute in considerazione perché possono arricchire i tavoli di lavoro per la definizione di norme e regolamenti con un ricco bagaglio di esperienze e conoscenze, certamente unico strumento per conoscere veramente le realtà in cui operano le aziende iscritte all'Albo Gestori Rifiuti. L'associazione nazionale può essere fondamentale interfaccia tra Istituzioni ed aziende per la completa comprensione delle rispettive legittime esigenze. Solo la vera conoscenza della realtà può far concentrare le risorse su programmi realmente finalizzati al miglioramento del "sistema ambiente", in cui la professionalità degli operatori gioca il ruolo fondamentale, senza tuttavia poter prescindere da un confronto aperto con le Istituzioni e da disponibilità tecniche adeguate alle esigenze operative su tutto il territorio.